



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

SEZIONE I Via dell'Autonomia, 1 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Avv. ROBERTO MAJORINI
VIA EMEPDOCLE 111
92100 AGRIGENTO
AG

Comunicazione di cancelleria

COMUNICAZIONE PER ORD. N. 796/19 + PROV. DI LIQUI. PER AVV. MAJORINI

Procedimento Numero: **3305/2019** - **ESPULSIONE IMMIGRATI**
Ricorso avverso decreto di espulsione del Prefetto (art. 13 c.8)

Stato: ACCOLTO

Giudice **BORGIA JOSEFINA MARIA**

Prossima udienza :

Parti nel procedimento

Attore Principale



difeso da:
ROBERTO MAJORINI

Convenuto Principale

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

difeso da:

Agrigento 11/12/2019

IL CANCELLIERE



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

SEZIONE I Via dell'Autonomia, 1 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Comunicazione di cancelleria

COMUNICAZIONE PER ORD. N. 796/19 + PROVV. DI LIQUI. PER AVV. MAJORINI

Procedimento Numero: **3305/2019** - **ESPULSIONE IMMIGRATI**

Ricorso avverso decreto di espulsione del Prefetto (art. 13 c.8)

Stato: ACCOLTO

Giudice **BORGIA JOSEFINA MARIA**

Prossima udienza :

Parti nel procedimento

Attore Principale

difeso da:

ROBERTO MAJORINI

Convenuto Principale

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

difeso da:

Agrigento 11/12/2019

IL CANCELLIERE

Ord. n. 786/18
Geom. n. 6034/18



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

AGRIGENTO

Il Giudice di Pace di Agrigento, in persona della Dott.ssa Josefina Maria Borgia, ha emesso il seguente

ORDINANZA

Nel procedimento ex art. 13, comma 8°, del D.Lvo n. 286/98 e successive modificazioni, iscritto al n. 3305/19 del Ruolo Generale promosso

DA

██████████, nato in Tunisia il ██████████, elettivamente domiciliato in Agrigento, Via Empedocle n. 111, presso lo studio dell' Avv.to Roberto Majorini, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso.

CONTRO

Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, in persona del Prefetto pro-tempore

PER L'ANNULLAMENTO

Del decreto di espulsione dal territorio nazionale n. 175, emesso dal Prefetto della Provincia di Agrigento e notificato in data 02.11.2019

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in Cancelleria il 21.11.2019, ██████████ proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Agrigento e notificato in data 02.11.2019.

Il ricorrente asseriva l'illegittimità del provvedimento impugnato per i motivi indicati nel ricorso e chiedeva, quindi, l'annullamento del predetto decreto di espulsione.

Nessuno si costituiva per l'Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento.

Ciò posto e prima di valutare la fondatezza della domanda in diritto è necessario ricostruire la vicenda in punto di fatto.

Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che il ricorrente è entrato nel territorio dello Stato, sottraendosi ai controlli di frontiera, in data 07.10.2019.

Successivamente e precisamente in data 25.10.2019 ha inoltrato la domanda di riconoscimento di protezione internazionale alla Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento.

L'istanza è stata rigettata con provvedimento emesso data 29.10.2017 e notificato in data 02.11.2019, contestualmente all'impugnato decreto di espulsione.

Il ricorrente, pertanto, lamenta l'illegittimità del decreto prefettizio dal momento che lo stesso è stato emesso senza che la pubblica amministrazione attendesse il termine per la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità.

A risolvere la questione in punto di diritto soccorre l'art.32, comma 4, del d.lgs 25/2008, che prevede che "La decisione di cui al comma 1, lettera b) e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articolo 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo".

In ossequio a tale principio, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "Il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4, comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l'obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di

inammissibilità rispettivamente disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, lett. b) e b bis), e art. 29. E' di conseguenza vietata l'espulsione, anche in assenza di provvedimento di sospensione dell'efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine di cui anzidetto".

Orbene, il decreto prefettizio in oggetto, poichè è stato emesso prima che spirassero i termini per l'impugnazione del provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale, deve essere dichiarato illegittimo.

Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione proposta da [REDACTED]

[REDACTED] deve essere accolta.

P.Q.M

Il Giudice di Pace

Accoglie il ricorso proposto da **FERCHICHI HAMDI**.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Agrigento il 02.12.2019.

Il Giudice di Pace

Josefina Maria Borgia

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI AGRIGENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
in data 11 DIC 2019
Il Giudice di Pace
D.ssa Carolina Maria Borgia



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

AGRIGENTO

Il Giudice di Pace

Letta l'istanza dell'Avv. Roberto Majorini relazione all'attività svolta nel proc. N. 3305/2019 R.G.;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 142 D.P.R. n. 115/2002, nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea di cui all'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato sono liquidati dal giudice nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

rilevato che all'art. 82, 1° comma, del testo unico di cui al D.P.R. n. 115/2002, le parole "previo parere del consiglio dell'ordine" sono state soppresse (v. L. del 30.12.2004 n. 311) e, quindi, possono liquidarsi gli onorari e i diritti al difensore, pur senza il parere del consiglio dell'ordine;

rilevato che il procedimento de quo è da ritenersi un procedimento civile, dal momento che l'art. 142 D.P.R. n. 115/2002 che lo disciplina è inserito nel titolo V, il quale estende agli articoli in esso compresi la disciplina prevista nel titolo IV, che regola le disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato, tra gli altri, anche del processo civile;

rilevato che le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'art. 13 del d. l.vo n. 286/1998, sanciscono l'ammissione ex officio al patrocinio a spese dello Stato dello straniero, indipendentemente dalla sussistenza del requisito reddituale,

nonché da qualsivoglia relativo controllo (v. ordinanza Corte Cost. n. 439 del 16-29 dicembre 2004);

rilevato che l'art. 130 del T.U. spese di giustizia stabilisce che: "gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà".

ritenuto che, in relazione all'attività svolta, nella fattispecie, appare equa la somma complessiva di € 320,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.

LIQUIDA


All'Avv. Roberto Majorini, per la difesa di [REDACTED], nel procedimento N. 3305//2019 R.G., la somma complessiva di euro 320,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.

Somme a carico dell'Erario.

Agrigento, 02 dicembre 2019

Il Giudice di Pace

Josefina Maria Borgia



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI AGRIGENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
in data 11 DIC 2019
Il Dirigente Amministrativo
Josefina Maria Borgia